



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
II TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro

Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del [REDACTED] all'esito di Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Ex art.429 ,l c.CPC ,nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G. promossa

Da

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv.to
A.F. Tartaglia

ricorrente

contro

MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Resistenti contumaci

Esposizione dei motivi di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data [REDACTED] e regolarmente notificato, [REDACTED]
[REDACTED] in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[REDACTED], premesso di essere stata convivente more uxorio del
maresciallo capo dell'esercito italiano [REDACTED] (riconosciuto
equiparato a vittima del dovere ai sensi del DPR 243 2006, deceduto il
[REDACTED]), di avere ottenuto per la minore l'assegno vitalizio di cui all'art.4
comma 1 lett. b punto 1 DPR 243 2006 dell'importo di L.500.000 (E.258,23),



lamentava la mancata estensione anche alla categoria dell'equiparato a vittima del dovere dell'innalzamento dell'importo a E.500,00 di cui al DPR 243 2006; deduceva in diritto sul punto; chiedeva accogliersi il ricorso, disapplicarsi il decreto n.270 2017 del Ministero della Difesa e dichiararsi il diritto della ricorrente al pagamento dell'assegno nell'importo di E.500,00, e condannarsi i resistenti a corrispondere il pagamento con la decorrenza del [REDACTED]

Non si costituivano in giudizio le parti resistenti, nonostante la regolare notifica; le stesse devono essere dichiarate contumaci.

A seguito di istruttoria documentale, la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza.

Il ricorso è fondato.

In materia è intervenuta una recente pronuncia della Cassazione, secondo la quale " In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria. (Sez. U - , Sentenza n. 7761 del 27/03/2017).

Precisa infatti la Cassazione : "a) con l'art. 4, comma 238, della legge n. 350 del 2003 è stato raddoppiato l'ammontare dell'assegno vitalizio in favore della vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 "e successive modificazioni", di conseguenza il relativo importo è divenuto pari ad euro 500,00 mensili e non più ad euro 258,23 (corrispondenti a lire 500.000); b) il d.P.R. n. 243 del 2006, emanato in base all'art. 1, comma 565, della legge n. 266 del 2005 - secondo cui il suddetto regolamento doveva definire soltanto tempi e modalità della erogazione dei benefici, in base ad una graduatoria unica nazionale per le vittime del dovere e i soggetti equiparati - all'art. 4, a proposito degli effetti della legge n. 407 del 1998 per tali ultimi beneficiari - ha affermato che l'assegno vitalizio dovesse essere corrisposto (alle vittime del dovere ed equiparati) in un ammontare pari ad euro 258,23; c) tale disposizione, se intesa come



precettiva, avrebbe creato una irragionevole diversità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (il cui assegno, come si è detto, era stato raddoppiato di ammontare dalla legge n. 350 del 2003 cit., che pure ha fatto riferimento alla legge n. 407 del 1998) e le vittime del dovere; d) pertanto, il Consiglio di Stato - a partire da Sez. IV, sent. 20 dicembre 2013, n. 6156 - con varie pronunce, ha, in via interpretativa, chiarito che alla misura dell'assegno indicata nel suddetto art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006 non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell'ammontare dell'assegno equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia.....e) la successiva giurisprudenza amministrativa e ordinaria si è uniformata a tale indirizzo - assunto ormai al rango di "diritto vivente" - tanto più che l'art. 2, commi 105 e s., della legge n. 244 del 2007, ha previsto l'attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad euro 500,00, sicché, a questo punto, può dirsi implicitamente confermata anche da parte del legislatore la suddetta equiparazione, altrimenti producendosi una ulteriore irragionevole disparità di trattamento tra figli maggiorenni delle vittime del dovere e vittime del dovere stesse".

In base a tali condivisibili principi, dai quali non si ha motivo per dissentire, deve riconoscersi che anche nel caso di specie spetti l'adeguamento dell'assegno come richiesto, con decorrenza dalla maturazione del diritto.

Considerata la natura interpretativa della controversia, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

Definitivamente pronunciando:

dichiara la contumacia delle parti resistenti;

accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che l'assegno riconosciuto con decreto Ministero della Difesa n. [REDACTED] del [REDACTED] in favore di [REDACTED] e per lei minore alla signora [REDACTED] esercente la potestà genitoriale, deve essere pari a E.500,00 e condanna le parti resistenti alla erogazione



dell'assegno in tale misura fin dall'epoca di maturazione del diritto, oltre interessi con stessa decorrenza;

Spese compensate.

Roma [REDACTED]

Il Giudice

Dott.S.Rossi

